

- (11) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità di Capo Verde, le autorità doganali della Comunità e la Commissione, le suddette regole devono essere applicate, in quanto compatibili, ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dal presente regolamento.
- (12) Per consentire un controllo più efficace del modo in cui è applicata la deroga, le autorità di Capo Verde dovrebbero comunicare periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di origine rilasciati.
- (13) Nella loro richiesta le autorità di Capo Verde hanno indicato che l'impresa interessata non avrebbe probabilmente la capacità produttiva per utilizzare per intero i contingenti richiesti nel primo anno di attività successivo all'investimento. Di conseguenza, i quantitativi richiesti dovrebbero essere concessi per intero per gli anni 2009 e 2010, ma i contingenti dovrebbero essere ridotti proporzionalmente per il periodo dell'anno 2008 a cui si applica la deroga.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, preparazioni e conserve di sgombro, tombarello e tonno dei codici NC ex 1604 15, ex 1604 19 e ex 1604 14 prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di questo paese alle condizioni precisate agli articoli 2, 3 e 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2008.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti importati e trasportati direttamente da Capo Verde nella Comunità nel periodo che va dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2010, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

Articolo 3

I quantitativi indicati in allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

1. Le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento, figura la seguente dicitura: «Derogation — Regulation (EC) No 815/2008».

3. Ogni trimestre, le autorità competenti di capo Verde presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, in applicazione del presente regolamento, e il numero di serie di detti certificati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione